



Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2023

CAPO I

DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Seregno, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune e i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici.

Art. 2

Definizioni

La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

La convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello. E' garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti.



Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 3

Autorizzazioni - Disposizioni generali

Le autorizzazioni rilasciate in base al presente regolamento si intendono accordate:

Personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;

Senza pregiudizio dei diritti di terzi;

Con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della autorizzazione data;

Con facoltà per l'Amministrazione d'imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

Sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali l'autorizzazione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'autorizzazione fosse incorso.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale rinnovo al Comando Polizia Locale al fine di agevolarne l'attività di controllo.

Tutte le licenze, autorizzazioni, devono essere tenute, dal titolare dell'autorizzazione, a disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata.

Esse dovranno essere presentate ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i titolari di autorizzazione dovranno richiederne la rinnovazione presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.



Art. 4

Divieto di uso di contrassegni estemma del Comune

Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina e al di fuori di casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato utilizzare lo stemma del Comune, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

E' vietato l'uso di simboli e contrassegni che possono essere confusi e/o scambiati con lo stemma o con il gonfalone del Comune.

Salve eventuali azioni penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

E' sempre disposto il sequestro del contrassegno recante lo stemma.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Qualunque occupazione di area pubblica, o soggetta a pubblico passaggio, non può effettuarsi senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque occupa il suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 6

Obblighi del titolare di autorizzazione

Il titolare di autorizzazione deve sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni:

Osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l'occupazione alla superficie ed alla



durata previste;

Ripristinare lo stato del luogo occupato alla scadenza dell'autorizzazione;

Mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il titolare di autorizzazione stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito per gli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;

Provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, alla delimitazione e messa in sicurezza della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione;

Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba. E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino della situazione di legittimità, pena la revoca dell'autorizzazione, permesso, etc.

Art. 7

Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di pubblico interesse.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata infra quinquennale, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione. Se l'infrazione di cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro titolare di autorizzazione limitrofo, le sanzioni predette potranno essere applicate anche al titolare di autorizzazione limitrofo che con il suo comportamento abbia favorito l'infrazione.

Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario dell'autorizzazione, della quota di canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente fra revoca e scadenza reale.



Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 9

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie o quant'altro connesso all'attività quali, a titolo esemplificativo le piante ornamentali contenute in vasi o fioriere, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti; i vasi e le fioriere per piante ornamentali devono essere mantenuti puliti e nel rispetto del decoro e delle finalità assentite.

La violazione delle disposizioni del presente articolo punita con sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 10

Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni

I permessi per carico e scarico, per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Amministrazione Comunale previa autorizzazione ed eventuali prescrizioni da parte del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione è concessa in esenzione del canone di occupazione, ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, quando l'occupazione è di durata pari o inferiore ad un'ora.

La violazione delle disposizioni del presente articolo punita con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 11

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada nonché dal Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose o infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.

E' vietato posizionare vetrine, banchi od altro, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m 1,50. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative, dovranno essere autorizzate di volta in volta, in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari di autorizzazione sono obbligati ad eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione delle norme citate al 1 comma, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio del danno eventualmente arrecato.



Art. 12

Festoni e luminarie

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza avere ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 13

Esposizione di prodotti ortofrutticoli all'esterno di esercizi commerciali prospicienti la pubblica via

Salvo quanto previsto dal Codice Penale e leggi speciali, è fatto divieto esporre all'esterno di esercizi commerciali, prospicienti la pubblica via, prodotti ortofrutticoli al fine di evitare che essi vengano a contatto con agenti inquinanti, in particolare atmosferici, e quindi garantire idonea conservazione dei summenzionati alimenti assicurando che essi giungano al consumatore secondo le garanzie igieniche imposte dalle norme sanitarie.

E' consentito derogare dall'obbligo di cui al primo comma per i prodotti che si consumano previo debellamento, purché a buccia spessa quali: cocomeri, meloni, zucche, banane, agrumi, frutta secca con guscio, noci di cocco, castagne, marroni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve le penalità previste dal Regolamento d'Igiene, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S. circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non previo rilascio di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere, in materia di viabilità, del Comando di Polizia Locale.



Nel territorio comunale è vietato qualsiasi spettacolo viaggiante che comporti l'utilizzo di animali.

Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l'utilizzo di animali appartenenti alle specie di origine o provenienza selvatica o esotica mediante la detenzione o esibizione degli stessi in spettacoli e mostre.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'Amministrazione Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 15

Attività vietate sulle aree pubbliche

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città è vietato:

Arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, nonché sui gradini antistanti i luoghi di culto;

Arrampicarsi su pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica verticale, inferriate, muri di cinta e simili, alberi;

Aggregarsi in luogo pubblico creando disturbo alla pubblica quiete anche intralciando il passaggio o arrecando qualsivoglia disagio, nonché in luogo privato ovvero soglie di entrata di civili abitazioni;

Espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano nonché manufatti destinati a pubblici servizi o di pubblica utilità; utilizzare impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro utilizzo;

Gettare nelle fontane, nelle vasche pubbliche e nelle rogge pietre, detriti, e qualsiasi altra materia solida o liquida o immergersi nelle stesse;

Utilizzare fontane, vasche e rogge per qualsiasi tipo di lavaggio o balneazione;

Usufruire dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile;

L'assembramento di persone e di veicoli quando arrechino disturbo alla quiete pubblica ed intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;

La circolazione e la sosta dei veicoli a motore lungo i viali pedonali, sulle aiuole, nei parchi, nei giardini e comunque in tutti i luoghi che, per loro natura, siano interdetti alla circolazione dei veicoli a motore;

Il trasporto di beni e mercanzie di vario genere per mezzo di sacchi di plastica, borse, trolley, carrelli o altri analoghi contenitori, qualora le suddette modalità di trasporto siano finalizzate alla vendita su area pubblica.



E' consentita la circolazione di veicoli non a motore, a condizione che questa avvenga, a velocità moderata, lungo gli itinerari previsti o comunque tracciati e che, in nessun caso essa avvenga sul verde pubblico.”

E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore di chiunque ne faccia richiesta, il quale dovrà utilizzarli prestando la massima attenzione possibile nel mantenerli puliti e funzionali.

Fatte salve le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 16

Fruizione dei giardini pubblici e delle aree attrezzate

Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nelle aree destinate agli animali di affezione nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- 1) Circolare e sostare con veicoli a motore lungo i viali pedonali, sulle aiuole, nei parchi, nei giardini e comunque in tutti i luoghi che, per loro natura, siano interdetti alla circolazione dei veicoli a motore;
 - 2) Introdursi o intrattenersi negli stessi se custoditi o delimitati da apposita recinzione al di fuori degli orari previsti per l'apertura al pubblico;
 - 3) Accedervi da aree diverse da quelle deputate all'accesso;
 - 4) Danneggiare le essenze arboree e arbustive in qualsiasi modo;
 - 5) Calpestare le aiuole;
 - 6) Lasciare vagare animali non condotti da guinzaglio o con altri strumenti simili, salvo nelle aree all'uopo attrezzate;
 - 7) Fumare in prossimità delle zone dedicate allo svago dei bambini a tutela della salute degli stessi;
 - 8) Utilizzare giochi e attrezzature, sportive e non, in modo improprio o comunque tale da arrecare danno alla struttura;
 - 9) Danneggiare i tronchi degli alberi per affiggere manifesti e simili;
 - 10) Consumare:
 - bevande, con contenuto di alcol superiore al 21 % (superalcolici);
 - bevande alcoliche dalle ore 23:00 alle ore 07:00, fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale;
 - bevande alcoliche in vetro;
 - bevande alcoliche in prossimità delle zone dedicate allo svago dei bambini;
- Nei luoghi compresi nella zona a traffico limitato, definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 27.07.2016, è sempre vietato consumare bevande alcoliche;



- 11) Creare assembramenti che, con schiamazzi, rumori o altri comportamenti molesti, possano arrecare disturbo e/o determinare lo scadimento della qualità della sicurezza urbana

In caso di cantieri o scavi è fatto obbligo di proteggere gli alberi con pannelli o con altri accorgimenti in modo da evitare che gli stessi vengano danneggiati.

Chi viola i divieti di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa, relativa al punto violato, di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 17

Disciplina d'uso delle aree comunali di sgambamento cani

Le disposizioni concernenti le aree comunali di sgambamento dei cani sono contenute nel "Regolamento per l'uso delle aree di sgambatura cani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.06.2014.

Art. 18

Chiusura di strade pubbliche

E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli etc., si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda degli interessati ed in presenza di conforme ordinanza del Comando di Polizia Locale.

Nell'ordinanza saranno stabilire le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.

Fuori dai casi previsti per le occupazioni di suolo e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 19

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali e comunali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per l'igiene ed il decoro.

Nei luoghi di cui sopra è proibito deporre, lasciare cadere o consentire che vi cadano, acqua, spazzatura, avanzi alimentari e qualsiasi altra materia che possa, anche potenzialmente, ingombrare o sporcare il suolo pubblico.

E' vietato altresì scaricare sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto salvo il deposito per la raccolta differenziata, nei luoghi e/o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale e nel rispetto del vigente "Regolamento dei servizi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 20.03.2001 e ss.mm.ii.

Chiunque viola le disposizioni del 1 e 2 comma è punito con la sanzione amministrativa, relativa ai predetti commi, di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni. E' fatto obbligo ai trasgressori di provvedere all'immediata rimozione degli imbrattamenti causati ed alla pulizia dell'area. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Chiunque viola le disposizioni del 3 comma, salvo che il fatto non costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata dei rifiuti scaricati, nonché all'eventuale pulizia e/o bonifica dell'area interessata. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 20

Occupazione di aree pubbliche Obblighi dei titolari di autorizzazione

Ai titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è proibito gettare o lasciar cadere al suolo residui derivanti dalle attività svolte, in modo che il suolo venga sporcato o insudiciato. In ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare dell'autorizzazione e in caso l'imbrattamento avvenga accidentalmente deve essere effettuata immediatamente.



Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 21

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal regolamento per i mercati settimanali, è proibito ai commercianti su aree pubbliche di qualsiasi settore merceologico ed agli esercenti i mestieri ambulanti di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 22

Pulizia delle aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio, antistanti i portici, i cortili e le scale

Le aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio, antistanti i portici, i cortili e le scale degli edifici, devono a cura del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 23

Divieto di lavatura, riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

E' proibita nei luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli fatta salva la normativa speciale, sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.

E' pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul suolo pubblico è altresì vietato segare o spaccare legna.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 24

Nettezza del suolo

E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico o gettarvi bucce, pezzi di carta e simili, compresi i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 40).

E' inoltre vietato, nelle strade, nelle piazze, negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo, nonché l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta.

Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento dei rifiuti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 25

Sgombero della neve da tetti e luoghi privati

In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere depositata nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 26

Neve o ghiaccio sui marciapiedi

Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini.

Durante e dopo le nevicate i proprietari e i conduttori di immobili nonché i titolari di esercizi commerciali, artigianali e Pubblici Esercizi, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m 2 antistante l'immobile. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ci sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgombrate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 27

Disposizioni riguardanti gli animali

Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Nelle piazze e vie pubbliche, o aperte al pubblico transito, è proibito abbandonare a loro stessi, o lasciar vagare senza custodia, pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo, nonché animali esotici di cui all'art. 55 del Regolamento per il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana.

Le disposizioni sulla conduzione, sulla tenuta ed il benessere dei cani sono contenute nel vigente "Regolamento per il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana".

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 28

Animali pericolosi

Fatte salve le norme previste dal C.P., da leggi speciali e da altri regolamenti comunali, gli animali non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi.

Gli animali, come tigri, leoni, etc. dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 29

Manutenzione degli edifici e loro pertinenze

Ogni proprietario o conduttore di immobili è tenuto a provvedere alla manutenzione, cura e pulizia delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle recinzioni, dei serramenti, dei negozi ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. In particolare i proprietari di cortili, giardini pertinenziali e terreni liberi da fabbricati devono mantenere la cura degli stessi evitando il proliferare di erbe infestanti e l'accumulo di rifiuti.

I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, ove non siano presenti marciapiede. Agli stessi, altresì, corre l'obbligo di mantenere le siepi ed ogni altra essenza arborea o arbustiva all'interno della propria recinzione affinché non sporga e costituisca intralcio al transito pedonale, veicolare od occultamento della segnaletica stradale.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

Nel caso di pericoli per la pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica il proprietario, o l'amministratore nei condomini in cui è nominato, è tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno comunque essere mantenuti, dalla proprietà, in sicurezza attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso nonché attuando ogni altra iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi.

Ogni edificio, con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili ed ogni altro accessorio, deve altresì essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi situazione di pericolo derivante da caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale al fine di preservare l'incolumità delle persone.

E' fatto obbligo, ai proprietari e conduttori di edifici, d'impedire il gocciolamento, sul suolo pubblico, di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda. Tali accessori, in caso di guasti e rotture devono essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante opportuni congegni di blocco.



Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla prescrizione omessa.

Art. 30

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiore e piante, sostegni per ombrelloni e tende da sole ed altri oggetti mobili, posti sulle finestre e sui balconi, devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, dei balconi, dei cornicioni e di ogni altra sporgenza che si affaccia sulla pubblica via o aperta al pubblico transito in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori e piante nonché la manutenzione di esse è fatto obbligo di evitare cadute di acqua, oggetti solidi o altro su suolo pubblico, sulla proprietà altrui o sui muri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 31

Tutela degli edifici e dei manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici

Fatta salva l'applicazione del Codice Penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, è vietato deturpare, rovinare, imbrattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, attrezzature, impianti ed installazioni pubbliche, mezzi di trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e qualunque manufatto ad essi pertinente, nonché apporre su detti beni scritte o disegni in assenza di autorizzazione ovvero fuori dagli spazi consentiti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 32

Collocamento di monumenti, targhe e lapidi

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo, prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenerne l'autorizzazione. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione dei manufatti abusivamente installati.



Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 33

Attività dei fabbricati

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro in modo da non arrecare molestia al vicinato ed ai passanti.

E' vietato altresì sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 34

Coltivazione di terreni adibiti ad orti

Salve le norme che disciplinano l'attività di coltivatore diretto, è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro, la coltivazione di terreni ad ortaglia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 35

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, dal Codice Penale e da leggi speciali è vietato provocare fumi ed esalazioni che arrechino danno o molestia, nonché accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi genere su suolo pubblico e privato.

E' vietato, altresì, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno di proprietà private.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 36

Trasporto di letame e materiali di spurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano a sistema inodore, possono essere eseguiti a qualsiasi ora. Chi intende



eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione, deve rispettare il seguente orario: dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all' allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 37

Atti contro il decoro e la decenza

In qualsiasi luogo pubblico vietato compiere atti di pulizia personale ed atti che possono comunque offendere la pubblica decenza.

E' vietato circolare in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in generale sulle pubbliche vie, parchi e giardini a in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile.

E' altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dai luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale, esporsi nelle vie e negli esercizi pubblici in costumi che possano offendere il senso della comune decenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 38

Pornografia

E' vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza.

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente agli adulti, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.

I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.

Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da scuole e servizi educativi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



CAPO V

QUIETE PUBBLICA E DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

Art. 39

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della quiete pubblica viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 40

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino.

Dell'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Salvo quanto disposto dal Codice Penale, ovvero dalle leggi o regolamenti speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 41

Emissioni acustiche moleste da locali pubblici e privati, nelle pubbliche strade e aree private

Nei locali aperti al pubblico è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo alla collettività.

Qualora sussista la necessità di produrre rumori, anche fuori dai limiti consentiti, per eseguire lavori non altrimenti possibili, gli stessi sono consentiti non prima delle ore 07.00 e non oltre le 20.00 e nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali non prima delle ore 10.00 e non oltre le ore 20.00. Casi di assoluta urgenza, debitamente dimostrabili, possono derogare ai limiti sopra esposti.

Le attività di igiene urbana, anche se suscettibili di produrre rumore, potranno in base all'organizzazione del servizio iniziare prima del limite orario in quanto servizi di pubblica utilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 42

Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti in area pubblica

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno quanto di notte.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 43

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e del comportamento riparatorio, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- mediazione in ambito sociale e penale;
- mediazione inter familiare;
- interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
- sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto, cercando di ricomporre le situazioni di disagio e verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima. I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengono le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.



Art. 44

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc, contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 45

Cortei, cerimonie e manifestazioni su strada

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o qualsiasi altra manifestazione che preveda percorsi stradali, è tenuto a darne avviso cinque giorni prima al Comando di Polizia Locale per ragioni di viabilità nonché, ai sensi del T.U.L.P.S., almeno tre giorni prima, al Questore della Provincia di Monza e della Brianza.

Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 46

Questue, raccolte fondi e simili

Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. In ogni caso è vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.

Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non intralciare la circolazione stradale è vietato offrire servizi e mercanzie nonché ogni tipo di questua in corrispondenza di intersezioni stradali, marciapiede, carreggiate, fasce di pertinenza anche sostando o transitando tra i veicoli.

Salvo quanto disposto dal T.U.L.P.S. e dal C.D.S. chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 47

Divieto di insediamenti abusivi di attrezzature con finalità di campeggio e/o attendamento

Salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal TULPS e da norme sanitarie è vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio quale luogo di dimora e bivacco tramite stazionamento e/o posizionamento di tende, camper roulotte ed attrezzature similari per finalità di campeggio e/o di dimora.

Si fa eccezione di eventuali autorizzazioni rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi ed attività similari, nonché in casi valutati di pubblico interesse, purché siano dotati o si dotino di servizi igienici (c.d. bagni chimici) che consentano il conferimento differito dei rifiuti biologici secondo la vigente normativa d'Igiene.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 48

Movimentazione di oggetti incomodi o pericolosi

La movimentazione di vetri deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

La movimentazione di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 49

Protezione e ripari a tutela dei passanti

I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collegamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



Art. 50

Getto di cose

E' proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro che possa arrecare pericolo per l'incolumità pubblica.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 51

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affissa una o più luci di segnalazione.

Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di legge e regolamenti generali e speciali, vigenti in materia.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Art. 52

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai posti nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.



Art. 53

Verniciatura di manufatti affacciati alla pubblica via

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, quando dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti, riparati e coperti, al fine di evitare di causare danno e insudiciamento ai passanti.

Salva azione risarcitoria in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 54

Esercizio dei mestieri artigiani itineranti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri itineranti nel territorio del Comune, senza essere in possesso della relativa autorizzazione.

I lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del canone unico patrimoniale, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

Gli artigiani itineranti quali arrotini, ombrellai ed impagliatori, possono sostare il tempo necessario per soddisfare i clienti.

L'attività degli artisti di strada è parimenti soggetta ad autorizzazione.

A chi eserciti mestieri itineranti vietato di importunare i passanti richiamando l'attenzione con grida o schiamazzi è pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di regolamento e comunque nel centro storico.

Salvo quanto contemplato dal T.U.L.P.S., chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'allegato A: Tabella Sanzioni.



CAPO VIII

SANZIONI

Art.55

Accertamento delle violazioni e applicazione sanzioni

Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e del Regolamento Comunale di Seregno per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, commesse dalle persone ex art. 2 l. 689/1981, la sanzione si applica quando nei due anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento di cui al comma 6, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa norma. All'atto dell'accertamento di una violazione alle norme contenute nel presente regolamento, a carico di una delle persone ex art. 2 l. 689/1981 (autore materiale della violazione), il verbalizzante redige sommario processo verbale dell'accaduto. Il verbale è notificato a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Prevenzione del fenomeno del “Bullismo” e “Cyberbullismo”:

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, due o più persone che, per petulanza o per altro biasimevole motivo, scherniscono ovvero offendono l'onore o il decoro di una persona minore degli anni diciotto, soggiacciono, in concorso ex art. 5 l. 689/1981, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 56

Sanzioni

Le sanzioni pecuniarie relative agli articoli del presente Regolamento di Polizia Urbana sono riportate nella Tabella Sanzioni di cui all'allegato A.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 59, in caso di motivata necessità, tale tabella potrà essere aggiornata con atto di Giunta.



Art. 57

Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni quattro anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti. All'uopo, entro il 15 dicembre di ogni quadriennio, la Giunta Comunale, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli importi di tali limiti vengono arrotondati all'unità di euro.

Art. 58

Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni

Gli Ufficiali e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 59

Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze;
- Le aree adiacenti i luoghi di culto e gli oratori;
- Tutte le aree adibite a verde pubblico e/o giardino pubblico.

La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.



Art. 60

Norme di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 61

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore terminato il periodo di pubblicazione previsto dalla normativa ed abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti i regolamenti, le ordinanze, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli.



Tabella Sanzioni (Allegato “A” al Regolamento di Polizia Urbana)

	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	
Art. 2	Definizioni	
Art. 3	Autorizzazioni - Disposizioni generali	
Art. 4	Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
	CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO	
Art. 5	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 6	Obblighi del titolare di autorizzazione	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 7	Revoca delle autorizzazioni	
Art. 8	Modalità per il carico e lo scarico delle merci.	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 9	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 10	Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 11	Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 12	Festoni e luminarie	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 13	Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi prospicienti la pubblica via	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 14	Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: €



		150,00
Art. 15	Attività vietate sulle aree pubbliche	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 16	Fruizione dei giardini pubblici Punti 1 – 4 – 5 – 7 – 10	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 16	Fruizione dei giardini pubblici Punto 9	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 16	Fruizione dei giardini pubblici Punti 2 – 3 – 6 – 8	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00
		Pagamento in via breve: € 50,00
Art. 17	Disciplina d'uso delle aree comunali di sgambamento cani	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 18	Chiusura di strade pubbliche	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
	CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI	
Art. 19	Disposizioni di carattere generale Commi 1 – 2	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 19	Disposizioni di carattere generale Comma 3	Sanzione edittale da € 150,00 a € 500,00 Pagamento in via breve: € 166,67
Art. 20	Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei titolari di autorizzazione	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 21	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 22	Pulizia delle aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio, antistanti i portici, i cortili e le scale	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00 Pagamento in via breve: € 50,00
Art. 23	Divieto di lavatura, riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00 Pagamento in via breve: € 50,00
Art. 24	Nettezza del suolo	Sanzione edittale da € 40,00 a € 240,00 Pagamento in via breve: € 80,00
Art. 25	Sgombero della neve da tetti e luoghi privati	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 26	Neve o gelo sui marciapiedi	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00



Art. 27	Disposizioni riguardanti gli animali	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 28	Animali pericolosi	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
	CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI	
Art. 29	Manutenzione degli edifici e loro pertinenze	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 30	Ornamento dei fabbricati	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 31	Tutela degli edifici e dei manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 32	Collocamento di monumenti, targhe e lapidi	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00

Art. 33	Attività nei fabbricati	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00 Pagamento in via breve: € 50,00
Art. 34	Coltivazione di terreni adibiti ad orti	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 35	Fumi ed esalazioni	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 36	Trasporto di letame e materiali di spurgo	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 37	Atti contro il decoro e la decenza	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 38	Pornografia e pubblica decenza	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
	CAPO V - QUIETE PUBBLICA E DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE	
Art. 39	Inquinamento acustico	
Art. 40	Esercizio dei mestieri, arti ed industrie	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 41	Emissioni acustiche moleste da locali pubblici e privati, nelle pubbliche strade e aree private	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00



Art. 42	Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 43	Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e diriproduzione sonora	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00 Pagamento in via breve: € 50,00
Art. 44	Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 45	Cortei, cerimonie e manifestazioni su strada	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 46	Questue, raccolte fondi e simili	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 47	Divieto di insediamenti abusivi di attrezzature con finalità di campeggio e/o attendamento	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
	CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	
Art. 48	Movimentazione di oggetti incomodi o pericolosi	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 49	Protezione e ripari a tutela dei passanti	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00
		Pagamento in via breve: € 100,00
Art. 50	Getto di cose	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 51	Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 52	Manutenzione di aree di pubblico transito	Sanzione edittale da € 75,00 a € 450,00 Pagamento in via breve: € 150,00
Art. 53	Verniciatura di manufatti affacciati alla pubblica via	Sanzione edittale da € 50,00 a € 300,00 Pagamento in via breve: € 100,00
	CAPO VII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI	
Art. 54	Esercizio dei mestieri artigiani itineranti	Sanzione edittale da € 25,00 a € 150,00 Pagamento in via breve: € 50,00
	CAPO VIII – SANZIONI	
Art. 55	Accertamento delle violazioni e sanzioni	



Art. 56	Sanzioni	
Art. 57	Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie	
Art. 58	Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	
Art. 59	Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni	
Art. 60	Norma transitoria	
Art. 61	Entrata in vigore del regolamento	



Indice

	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.1
Art. 2	Definizioni	Pag. 1
Art. 3	Autorizzazioni - Disposizioni generali	Pag. 2
Art. 4	Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	Pag. 2
	CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO	
Art. 5	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	Pag. 3
Art. 6	Obblighi del titolare di autorizzazione	Pag. 3
Art. 7	Revoca delle autorizzazioni	Pag. 3
Art. 8	Modalità per il carico e lo scarico delle merci.	Pag. 4
Art. 9	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica	Pag. 4
Art. 10	Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni	Pag. 5
Art. 11	Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	Pag. 5
Art. 12	Festoni e luminarie	Pag. 5
Art. 13	Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	Pag. 6
Art. 14	Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche	Pag. 6
Art. 15	Attività vietate sulle aree pubbliche	Pag. 6
Art. 16	Fruizione dei giardini pubblici e delle aree attrezzate	Pag. 7
Art. 17	Disciplina d'uso delle aree comunali di sgambamento cani	Pag. 8
Art. 18	Chiusura di strade pubbliche	Pag. 9



	CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI	
Art. 19	Disposizioni di carattere generale	Pag. 10
Art. 20	Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei titolari di autorizzazione	Pag. 10
Art. 21	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche	Pag. 10
Art. 22	Pulizia delle aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio, antistanti i portici, i cortili e le scale	Pag. 11
Art. 23	Divieto di lavatura, riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche	Pag. 11
Art. 24	Nettezza del suolo	Pag. 11
Art. 25	Sgombero della neve da tetti e luoghi privati	Pag. 11
Art. 26	Neve o gelo sui marciapiedi	Pag. 12
Art. 27	Disposizioni riguardanti gli animali	Pag. 12
Art. 28	Animali pericolosi	Pag. 12
	CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI	
Art. 29	Manutenzione degli edifici e loro pertinenze	Pag. 13
Art. 30	Ornamento dei fabbricati	Pag. 14
Art. 31	Tutela degli edifici e dei manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici	Pag. 14
Art. 32	Collocamento di monumenti, targhe e lapidi	Pag. 14
Art. 33	Attività nei fabbricati	Pag. 15
Art. 34	Coltivazione di terreni adibiti ad orti	Pag. 15
Art. 35	Fumi ed esalazioni	Pag. 15
Art. 36	Trasporto di letame e materiali di spurgo	Pag. 15
Art. 37	Atti contro il decoro e la decenza	Pag. 16
Art. 38	Pornografia	Pag. 16



	CAPO V - QUIETE PUBBLICA E DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE	
Art. 39	Inquinamento acustico	Pag. 17
Art. 40	Esercizio dei mestieri, arti ed industrie	Pag. 17
Art. 41	Emissioni acustiche moleste da locali pubblici e privati, nelle pubbliche strade e aree private	Pag. 17
Art. 42	Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti	Pag. 20
Art. 43	Mediazione sociale ed educazione alla legalità	Pag. 20
Art. 44	Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	Pag. 21
Art. 45	Cortei, cerimonie e manifestazioni su strada	Pag. 21
Art. 46	Questue, raccolte fondi e simili	Pag. 21
Art. 47	Divieto di insediamenti abusivi di attrezzature con finalità di campeggio e/o attendamento	Pag. 22
	CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	
Art. 48	Movimentazione di oggetti incomodi o pericolosi	Pag. 22
Art. 49	Protezione e ripari a tutela dei passanti	Pag. 22
Art. 50	Getto di cose	Pag. 23
Art. 51	Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	Pag. 23
Art. 52	Manutenzione di aree di pubblico transito	Pag. 23
Art. 53	Verniciatura di manufatti affacciati alla pubblica via	Pag. 24
	CAPO VII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI	
Art. 54	Esercizio dei mestieri artigiani itineranti	Pag. 24



	CAPO VIII - SANZIONI	
Art. 55	Accertamento delle violazioni e sanzioni	Pag. 25
Art. 56	Sanzioni	Pag. 25
Art. 57	Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie	Pag. 25
Art. 58	Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni	Pag. 26
Art. 59	Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017	Pag. 26
Art. 60	Norme di rinvio	Pag. 26
Art. 61	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 27
	~	
	Tabella sanzioni	Pag. 28